



CITTÀ DI GIAVENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REP. N.

**ACQUISTO DI UN MEZZO ANTINCENDIO AUTOPOMPA CON
SERBATOIO (APS) PER USO URBANO/ OFF ROAD NON
MONOTRACCIA (4X4) DA CONCEDERE IN USO GRATUITO AL
DISTACCAMENTO VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO DI
GIAVENO.**

CUP F69I24000590006 – CIG BA8F78464F

CONTRATTO DI FORNITURA AUTOMEZZO

TRA

COMUNE DI GIAVENO, con sede legale Via Francesco Marchini 1
Giaveno, C.F. 86003330015, rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari
Istituzionali, Legali, Contratti e servizi Socio Scolastici, nominato con decreto
sindacale n. 24 del 1/09/2025, Dott. Luca GERBINO nato a Torino (TO) il
14/05/1978, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale agisce,
ai sensi del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., esclusivamente in nome e per conto e
nell'interesse dell'Ente, di seguito denominato anche "Comune" o "Stazione
Appaltante"; -----

E

LA DITTA/CONCESSIONARIO , con sede legale in ,
C.F./P.IVA , iscritta nel Registro delle Imprese di
, rappresentata legalmente dal Sig. , nato a, il

	, domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa, di seguito denominato	
	“Fornitore” o “Venditore.	
	Art. 1 – Oggetto del contratto	
	Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e la consegna di n. 1 (uno)	
	mezzo Autopompa Serbatoio (APS) , nuovo di fabbrica, conforme alle	
	specifiche tecniche come da gara aggiudicata con Determinazione n. del	
	, destinato al Distaccamento Volontari dei Vigili del Fuoco di Giaveno.	
	Art. 2 – Importo del contratto	
	Il corrispettivo per la fornitura oggetto del presente contratto è stabilito in	
	€ + IVA di legge pari a € , per un totale complessivo di €	
	, come da offerta presentata in sede di gara.	
	Art. 3 – Riferimenti normativi	
	Il presente contratto è regolato dal D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti	
	Pubblici), dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge n. 136/2010 in materia di	
	tracciabilità dei flussi finanziari, dal Capitolato Speciale di Fornitura e dagli	
	atti di gara.	
	Art. 4 – Termini, luogo e modalità di consegna	
	La fornitura deve essere completata entro 15 mesi dalla sottoscrizione del	
	presente contratto. La consegna del mezzo antincendio nuovo, perfettamente	
	funzionante, collaudato, completo ed allestito come previsto dal Capitolato	
	speciale di gara, dovrà essere consegnato presso la sede del Distaccamento	
	volontari dei Vigili del fuoco di Giaveno, Corso Piemonte, 10 Giaveno.	
	Contestualmente alla consegna dell'automezzo APS antincendio dovrà essere	
	fornita in originale o copia conforme , la seguente documentazione:	
	--Dichiarazione di conformità “CE” del telaio del veicolo non ancora allestito;	

	-Libretto di Uso e Manutenzione dell'autotelaio; -----	
	-Dichiarazione di conformità "CE" relativa a tutte le norme in materia di	
	sicurezza applicabili al veicolo ed alla componentistica, con specifico	
	riferimento delle norme alle quali si riferisce la dichiarazione stessa; -	
	-Manuale di Uso e Manutenzione ordinaria dell'attrezzatura e	
	dell'allestimento;	
	-Schemi dei circuiti idraulici, elettrici e d'insieme; -----	
	- TABELLA delle operazioni di manutenzione, dell'autotelaio e delle	
	attrezzature dell'allestimento, con indicazione dei materiali da sostituire ad	
	ogni intervento e delle ore di manodopera necessarie;	
	- CATALOGO completi delle parti di ricambio, dell'autotelaio e delle	
	principali attrezzature dell'allestimento, con i relativi prezzi e tempi massimi	
	per il reperimento.	
	-TEMPARIO delle operazioni di riparazione e/o manutenzione dell'autotelaio	
	e delle attrezzature in fornitura;	
	-ELENCO OFFICINE AUTORIZZATE	
	-MANUALE DI ISTRUZIONE	
	-Disegni con codici dei ricambi dell'intero allestimento antincendio; -----	
	-Certificato d'approvazione a seguito collaudo da parte del Centro Prove	
	Autoveicoli della M.C.T.C. competente. -----	
	Tutta la documentazione di cui sopra deve essere prodotta in lingua italiana;	
	se presentata in lingua diversa dall'italiano deve essere corredata da	
	traduzione giurata in lingua italiana.	
	La documentazione di cui sopra deve essere fornita anche in formato digitale	

(.pdf i testi/manuali e .dwg gli schemi). -----

Art. 5 – Collaudo

Saranno a carico del fornitore tutte le spese necessarie per il collaudo. Qualora, in seguito alla prova di collaudo si rendessero necessari rabbocchi, riparazioni o sostituzioni il fornitore si obbliga ad eseguirle a proprie cura e spese nel più breve tempo possibile. L'esito positivo del collaudo costituisce condizione necessaria per il pagamento. -----

Art. 6 – Garanzia

Il mezzo fornito è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di presa in carico da parte del Comando assegnatario, a seguito dell'emissione del libretto di circolazione/targa identificativa. -----

L'intervento in garanzia comprenderà materiali e manodopera e deve poter essere prestato nel Centro di assistenza specifico, sia per il telaio che per l'allestimento, più prossimo a quello in cui il veicolo si trova, o tramite officina mobile.

L'organizzazione di assistenza interverrà per i guasti coperti dalla garanzia entro 72 ore dalla richiesta. Il fermo macchina deve essere limitato al tempo strettamente necessario ai lavori di riparazione, ritenuto non eccedente i 5 giorni lavorativi. Qualora l'intervento di riparazione superi detto periodo (72 ore più 5 giorni lavorativi) la garanzia deve essere estesa per un numero di giorni pari ai giorni eccedenti.

Art. 7 – Pagamento

Il pagamento sarà effettuato dal Comune di Giaveno mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, previa verifica della regolare consegna e collaudo del mezzo. -----

Il pagamento sarà comunque subordinato all'accertamento della regolarità della posizione nei confronti degli enti previdenziale per il tramite del durc on-line.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso dal Tesoriere del Comune su conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore.

Il corrispettivo verrà corrisposto ad avanzamento della prestazione mediante pagamento di un acconto pari al 30% dell'importo contrattuale al deposito in stabilimento del telaio del mezzo, da comunicarsi per iscritto a cura dell'appaltatore, ed il saldo a conclusione della prestazione previo esito favorevole delle operazioni di collaudo.

Art. 8 – Rete di assistenza

Tutti i ricambi devono essere fornibili per almeno 10 anni decorrenti dall'accettazione della fornitura.

La rete di assistenza deve essere quella esistente all'atto della presentazione dell'offerta. Qualora il fornitore non possedesse in proprio un sistema di assistenza come richiesto può usufruire di altra rete assistenziale di idonea capacità tecnica secondo forme giuridiche previste dalla normativa vigente.

Il fornitore rimane il solo responsabile del servizio di assistenza per i veicoli e le attrezzature fornite. In caso di sostituzione di un centro di assistenza con altro ubicato nella medesima provincia (o nella medesima regione per l'allestimento), il fornitore deve darne tempestiva comunicazione al Distaccamento. Per i centri di assistenza relativi all'allestimento antincendio il fornitore deve produrre una dichiarazione che attesti la capacità tecnica e la disponibilità all'effettuazione del servizio di assistenza da parte dei centri elencati.

Per i centri di assistenza relativi all'autotelaio deve essere fornita la documentazione originale del produttore dello stesso per l'assistenza in Italia, corredata di dichiarazione che confermi la garanzia e l'assistenza nei termini indicati nell'offerta.

Art. 9 - Manutenzione programmata

L'APS allestito (autotelaio e allestimento) deve essere assistito, a partire dalla data di presa in carico da parte del Distaccamento assegnatario, per un periodo corrispondente al periodo di garanzia proposto, da un servizio di manutenzione programmata (tagliandi).

In tale periodo, il fornitore provvederà senza ulteriori oneri per il Distaccamento assegnatario, ad eccezione della consegna e del ritiro del veicolo presso l'officina più vicina, ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione previsti nella/e tabella/e di manutenzione indicate in fase di offerta. -----

Restano esclusi dagli oneri a carico del fornitore dei soli materiali di consumo la cui sostituzione non sia prevista dalle tabelle di manutenzione: a titolo di esempio sono esclusi i materiali d'attrito dei freni, mentre sono inclusi gli oli lubrificanti.

Gli interventi di manutenzione programmata sono effettuati, previo accordo, ove possibile in una giornata di lavoro, sia per la parte autotelaistica che di allestimento. Gli interventi effettuati danno luogo a garanzia sullo stesso almeno fino al successivo intervento di manutenzione. -----

Art. 10 - Reportistica

Per tutto il periodo di vigenza della garanzia, il fornitore provvederà, con cadenza semestrale, a inviare alla Direzione Regionale dei VVF del Piemonte

ed al Distaccamento assegnatario, un rapporto sugli interventi svolti dalla rete di assistenza, sia per l'autotelaio che per l'allestimento, in garanzia o al di fuori dell'applicabilità di questa, indicando per ciascuna voce il tipo di intervento, gli inconvenienti trovati e poi sanati, la data e la durata dello stesso, la targa del mezzo, il costo per gli interventi fuori garanzia e eventuali altre informazioni specifiche utili. Le modalità di trasmissione della reportistica saranno concordate tra le parti e potrà essere utilizzato un sistema informatico con accesso condiviso. -----

Art. 11 – Ulteriori disposizioni

Il fornitore deve impiegare solo materiali, attrezzature, componenti e dispositivi prodotti da primarie Ditte, conformi alle normative e specifiche tecniche vigenti per ciascuno di essi, di facile reperibilità sul mercato nazionale per quanto riguarda i ricambi e i materiali di consumo. -----

Il fornitore può far eseguire determinate lavorazioni presso altra o altre Ditte specializzate nelle stesse, sotto la propria esclusiva responsabilità e secondo proprie indicazioni tecniche.-----

Per quanto riguarda subcomponenti e sub-lavorazioni, il fornitore rimane comunque l'unico diretto responsabile verso la Stazione appaltante; eventuali ritardi e/o inconvenienti, che potessero verificarsi per qualsiasi motivo (escluse cause di forza maggiore documentabili) o a causa delle subfornitrici, o in fasi di trasporto dei materiali o dei componenti, non possono essere invocati dal fornitore per concessioni di proroghe, condono di multe accettazioni di materiali rifiutati al collaudo.-----

Il fornitore, si obbliga a permettere il controllo delle lavorazioni da parte degli incaricati della Stazione appaltante anche presso le sedi di lavorazione e di

	stoccaggio delle ditte subfornitrici interessate. -----	
	Art. 12 – Cauzione definitiva	
	Il deposito cauzionale definitivo è svincolato, nella percentuale di legge, solo	
	al termine della scadenza dell'ultimo periodo di manutenzione programmata	
	ed a seguito di verifica che è effettuata a cura del Distaccamento,	
	dell'ottemperanza agli obblighi assunti dalla Ditta. -----	
	Art. 13 – Penali	
	In caso di ritardo nella consegna del mezzo, sarà applicata una penale pari a €	
	100,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine di cui all'art. 5, salvo	
	risarcimento del maggiore danno.	
	Art. 14 – Risoluzione e recesso.	
	Il presente contratto può essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.,	
	qualora una delle parti non adempia alle obbligazioni contrattuali. In caso di	
	ritardo superiore a 30 giorni nella consegna, il Comune può procedere alla	
	risoluzione senza obbligo di indennizzo. -----	
	Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
	Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010	
	in materia di flussi finanziari, comunicando al Comune gli estremi del conto	
	corrente dedicato ed i nominativi dei soggetti delegati ad operare sullo stesso	
	Art. 16 – Controversie	
	Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del	
	presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Torino. È fatto	
	salvo il previo tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 1,	
	comma 35, della Legge 190/2012. -----	
	Art. 17 – Spese contrattuali	

Le spese di bollo, registrazione e ogni altro onere fiscale conseguente alla stipula sono a carico del fornitore.

Art. 18 – Privacy

Ai sensi e per gli effetti della nuova normativa europea sulla privacy DGPR in vigore dal 25.5.2018, le parti danno atto che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto stesso.

Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente e indirettamente, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto. –

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, in data.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Dott. Luca GERBINO

(Contratto sottoscritto con firma digitale)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/CONCESSIONARIO

Sig.

(Contratto sottoscritto con firma digitale)